



Uno Stato membro può, nei limiti geografici che ha fissato, rilasciare a uno stesso operatore più permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi quali il petrolio e il gas naturale, per aree contigue, a condizione di garantire a tutti gli operatori un accesso non discriminatorio a tali attività e di valutare l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente

Tali condizioni discendono dalle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di diritto degli appalti pubblici e di protezione dell'ambiente

Nel 2013 la Global Petroleum, una società australiana attiva nel settore degli idrocarburi offshore, ha presentato **quattro** distinte istanze alle autorità italiane per ottenere altrettanti **permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue localizzate nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese (Italia)**. Ciascuna di tali istanze verte su un'area di superficie di poco inferiore ai **750 km²**. Infatti, la normativa italiana stabilisce che l'area coperta da un permesso di ricerca non superi i 750 km².

Nel 2016 e nel 2017 le autorità italiane hanno constatato la compatibilità ambientale dei quattro progetti di ricerca presentati dalla Global Petroleum.

La **Regione Puglia** ha agito dinanzi ai giudici italiani al fine di impedire, in sostanza, alla Global Petroleum di sfruttare un'area complessiva di fondali marini di circa 3 000 km². **A suo avviso, per evitare che la normativa sia «aggirata», il limite di 750 km² dovrebbe essere applicato non soltanto al singolo permesso, ma anche al singolo operatore.**

In tale contesto, il giudice italiano competente in ultima istanza, il Consiglio di Stato (Italia), ha proposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. In sostanza, la questione consiste nello stabilire se la direttiva 94/22/CE¹, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, obblighi uno Stato membro a fissare un limite massimo assoluto all'estensione delle aree nelle quali un solo ed unico operatore è legittimato a svolgere tali attività.

Con la sentenza odierna la Corte osserva che **la direttiva 94/22 attiene segnatamente al diritto degli appalti pubblici**. Essa constata che detta direttiva stabilisce che l'estensione delle aree oggetto di un'autorizzazione e la durata di quest'ultima siano limitate in modo da evitare di riservare a un unico ente un diritto esclusivo ingiustificato. Per contro, secondo la Corte, la medesima direttiva non prevede alcun limite al numero di autorizzazioni e/o di enti ai quali possano rilasciarsi le autorizzazioni.

La Corte precisa peraltro che la delimitazione da parte della normativa nazionale delle aree geografiche nonché le regole afferenti alle procedure e alle modalità di concessione delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi perseguono più obiettivi. Primo fra tutti, quello di garantire la trasparenza nonché l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Secondo, l'obiettivo di assicurare l'esercizio di tali attività in condizioni che favoriscano la maggior concorrenza nel settore. Il terzo obiettivo, infine, consiste nel promuovere modalità ottimali di esercizio della prospezione, ricerca e

¹ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU 1994, L 164, pag. 3).

coltivazione delle risorse degli Stati membri e rafforzare l'integrazione nel mercato interno dell'energia.

La Corte rileva, inoltre, che la limitazione dell'estensione della zona oggetto di un'autorizzazione alla ricerca di idrocarburi deve poter garantire un esercizio ottimale delle attività a livello sia tecnico che economico. Se uno stesso operatore può richiedere più autorizzazioni, occorre allora assicurarsi che la superficie oggetto di tali autorizzazioni, considerate nel loro insieme, consenta parimenti di garantire l'esercizio ottimale delle attività a livello tecnico ed economico, senza mettere a repentaglio la realizzazione degli altri obiettivi perseguiti.

La Corte esamina altresì i requisiti di **protezione dell'ambiente** risultanti dalla **direttiva 2011/92/UE**², per fornire una risposta completa al giudice italiano. Infatti, da un lato, il procedimento amministrativo italiano intende anche salvaguardare gli interessi relativi alla protezione dell'ambiente e, dall'altro, il giudice del rinvio ha precisato che la tecnica impiegata dalla Global Petroleum per ricercare idrocarburi, consistente nell'utilizzare un generatore di aria compressa ad alta pressione («air gun») per generare onde sismiche che colpiscono il fondale marino, poteva danneggiare la fauna marina. La Corte esamina, pertanto, se la facoltà di rilasciare a uno stesso operatore più permessi in aree contigue sia conforme ai requisiti ambientali. Conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte ricorda che prendere in considerazione gli effetti cumulativi di progetti come quelli di cui trattasi nella fattispecie può rivelarsi necessario per evitare che la normativa dell'Unione sia aggirata tramite il frazionamento di progetti che, messi insieme, possono avere un impatto notevole sull'ambiente. Spetta alle autorità nazionali competenti tener conto di tutte le conseguenze ambientali che derivano dalle limitazioni nel tempo e nello spazio delle aree oggetto dei permessi di ricerca degli idrocarburi. Di conseguenza, se la normativa di uno Stato membro ammette che uno stesso operatore richieda più permessi di ricerca di idrocarburi, dovrà essere valutato anche l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente.

Secondo la Corte, in definitiva, **una normativa nazionale che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, è conforme al diritto dell'Unione**. Ciò tuttavia a una duplice condizione: in primo luogo, una tale concessione deve poter garantire l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca di cui trattasi a livello sia tecnico che economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. In secondo luogo, nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale, occorre tenere conto dell'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente presentati da tale operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi³.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

³ V. comunicato stampa n. [114/21](#) sulle conclusioni presentate dall'avvocato generale nella presente causa.